

Costituzione dell'ASSOCIAZIONE GIORGIO LA PIRA con sede in Modugno

L'anno 2010 il giorno 9 di novembre alle ore 20 e minuti 30, in Modugno (BA) in Via G. La Pira s.n. presso i locali della Parrocchia S. Pietro Apostolo, si sono riuniti i sotto elencati soci fondatori:

CINELLI MARINO	n. a Bari il 24.06.1961	C.F. CNLMRN61H24A662V
CIRRINCIONE GIOVANNI	n. a Bari il 06.08.1965	C.F. CRRGNN65M06A662S
COVERTA MASSIMO	n. a Bari il 10.06.1963	C.F. CVRMSM63H10A662D
DE ROSA ANNA	n. a Bari il 17.03.1958	C.F. DRSNNA58C57A662N
LADISA GAETANO	n. a Bari il 08.11.1966	C.F. LDSGTN66S08A662A
LORUSSO FRANCESCO	n. a Bari il 02.01.1946	C.F. LRSFNC46A02A662D
LUPELLI MATTEO	n. a Bari il 02.03.1963	C.F. LPLMTT63C02A662S
NITTI ANGELO	n. a Bari il 15.04.1953	C.F. NTTNGL53D15A662Z
PAGLIARA SALVATORE	n. a Bari il 06.05.1948	C.F. PGLSVT48E06A662X
PIERRO GENNARO	n. a Bari il 14.12.1969	C.F. PRRGNR69T14A662P
ROMEO DOMENICO	n. a Bari il 04.04.1962	C.F. RMODNC62D04A662L
SINISI FRANCESCO	n. a Bari il 26.01.1981	C.F. SNSFNC81A26A662Y

L'assemblea dei soci fondatori nomina presidente della seduta la sig. De Rosa Anna. Redige il verbale il sig. Pagliara Salvatore L'Assemblea decide unanimemente di nominare la costituenda Associazione Giorgio La Pira; fissare la sede dell'Associazione in Modugno via G. La Pira s.n. presso la Parrocchia S. Pietro Apostolo; approvare lo statuto che di seguito si allega ed è parte integrante dell'atto costitutivo.

L'Assemblea provvede alla nomina del primo Consiglio Direttivo che resterà in carica sino all'31 dicembre 2011 e che risulta composto dai seguenti soci fondatori: Cinelli Marino, Cirrincione Giovanni, Coverta Massimo, De Rosa Anna, Lupelli Matteo, Pierro Gennaro. Il Consiglio Direttivo a sua volta provvede alla nomina delle seguenti cariche sociali:

- Presidente: LUPELLI MATTEO
- V. Presidente: CINELLI MARINO
- Tesoriere: CIRRINCIONE GIOVANNI
- Segretario: PIERRO GENNARO
- Consigliere: DE ROSA ANNA
- Consigliere: COVERTA MASSIMO

La quota di iscrizione iniziale è di trenta euro e la quota annuale è di cinque euro per i soci Ordinari. Il Consiglio direttivo quando lo ritiene opportuno modifica gli importi delle quote e le eventuali esenzioni. Il Presidente si impegna a provvedere alla registrazione del presente verbale di costituzione e dello statuto presso l'Agenzia Entrate di Bari entro i termini di legge.

Non avendo altro da discutere e deliberare e nessuno chiedendo la parola la seduta viene tolta alle ore 21 e minuti 30 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

STATUTO

COSTITUZIONE SEDE E SCOPI

Art. 1 E' costituita in Modugno (BA), Via G. La Pira s.n. l'Associazione Giorgio La Pira (in seguito più brevemente indicata come Associazione). L'Associazione potrà essere trasferita in altra sede con semplice delibera di Assemblea.

La durata dell'Associazione è illimitata

Art.2 L'Associazione è un organismo indipendente e democratico; è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del Codice Civile e della legislazione vigente.

L'Associazione ha come fine la promozione sociale e la partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale ed è suo compito rilevare e proporre soluzione per i problemi che riguardano la gestione del territorio come viabilità, trasporti, scuola, verde pubblico, urbanizzazione del territorio, smaltimento rifiuti, impianti sportivi, tempo libero, cultura, assistenza, volontariato, ecc.; è apartitica; non ha alcuno scopo di lucro; è fondata unicamente sulla attività gratuita da parte degli aderenti.

L'Associazione promuove e favorisce la partecipazione dei cittadini alla amministrazione della cosa pubblica attraverso:

1. l'approfondimento dei problemi e il miglioramento delle condizioni di vita del territorio;
2. la vigilanza sull'espansione del territorio in modo ordinato e corretto;
3. il confronto con gli organi elettivi del comune;

4. la formulazione di proposte in ordine alla gestione pubblica di servizi sociali, urbani, ambientali, socio-sanitari e culturali;
5. la promozione di iniziative per migliorare lo sviluppo culturale, l'integrazione sociale, le istituzioni scolastiche, l'assistenza ai soggetti più deboli, i trasporti pubblici, la salute degli abitanti, la sicurezza sociale, la tutela dell'ambiente, il verde, gli impianti sportivi del territorio;
6. la collaborazione con altre forme di associazionismo.

SOCI

Art. 3 Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche che si riconoscono nello Statuto ed intendono contribuire alla realizzazione dei fini statutari.

La richiesta di adesione all'Associazione avviene mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide senza obbligo di motivazione il Consiglio Direttivo.

La qualifica di Socio dà diritto di partecipare alle riunioni, alle discussioni ed a tutte le iniziative dell'Associazione, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

I Soci che aderiscono all'Associazione prestano un'attività gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versano una specifica quota annuale stabilita dal Consiglio stesso.

Art.4 I Soci hanno il dovere di difendere sempre il buon nome dell'Associazione e di osservare le disposizioni statutarie e regolamentari, nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'Associazione.

Art.5 La qualità di Socio si perde per:

- a) Decesso;
- b) Mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale.
- c) Dimissioni: ogni Socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata.
- d) Espulsione: il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il Socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente Statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.

PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI

Art.6 Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'Associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'Associazione saranno costituite:

- dalle quote sociali stabilite dal Consiglio Direttivo;
- da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative);
- da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che Soci, non Soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'Associazione.

Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da:

- beni mobili ed immobili;
- donazioni, lasciti o successioni.

Anche nel corso della vita dell'Associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.

ORGANI SOCIALI

Art.7 Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci,
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art.8 L'assemblea è costituita da tutti i soci aderenti all'Associazione in regola con le quote sociali. L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea è il massimo organo deliberante.

In particolare l'Assemblea ordinaria ha il compito:

- a) di eleggere il Consiglio Direttivo;
- b) di discutere ed approvare il programma e/o ogni argomento proposto dal Consiglio direttivo;
- c) di approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo dell'Associazione;
- d) di ratificare l'entità delle quote sociali stabilita dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- e) deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione;
- f) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione stessa;
- g) deliberare il trasferimento della sede legale dell'Associazione.

Art.9 L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove almeno una volta all'anno entro il mese di aprile. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'Associazione dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei Soci.

La convocazione è fatta dal Presidente dell'Associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo dell'Associazione presso la sede sociale almeno quindici giorni prima della data della riunione. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L'Assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.

Art.10 Le assemblee sono valide qualunque sia il numero dei soci presenti. Non sono ammesse deleghe di rappresentanza. Le delibere vengono prese a maggioranza assoluta. La nomina delle cariche sociali è fatta a scrutinio segreto ed a maggioranza relativa.

Art.11 Per la modificazione del presente Statuto o per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione e il parere favorevole del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un Presidente eletto dall'Assemblea.

Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, da persona nominata dall'Assemblea.

I verbali dell'Assemblea saranno redatti dal Segretario e firmati dal Presidente e dal Segretario stesso.

Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i Soci sia dissenzienti che assenti.

Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente e richiederne copia.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 12 Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabile tra cinque e undici incluso il Presidente. L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo determinando di volta in volta il numero dei componenti, tra i quali i soci fondatori che saranno la metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali, stabilite dall'Assemblea, e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.

Al Consiglio Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione.

In particolare il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) deliberare sulle questioni riguardanti le attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive generali stabilite dall'Assemblea;
- b) promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- c) predisporre i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) deliberare su ogni altro atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- e) deliberare circa l'accettazione delle domande relative all'ammissione dei Soci o all'espulsione degli stessi;
- f) di stabilire le quote dovute dai Soci da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea;
- g) curare i rapporti di collaborazione con altri enti pubblici e privati.

Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

Art.13 Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario.

Art.14 I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili per due mandati consecutivi.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il Socio o Soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione.

In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Art.15 Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.

Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno cinque giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta: con lettera che potrà essere anche consegnata a mano, con fax, con posta elettronica, con SMS.

L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art.16 Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei suoi membri. In caso di parità di voti è preponderante quello del Presidente. Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Art.17 Il Vice presidente sostituisce il Presidente nel caso d'indisponibilità dello stesso ovvero d'assenza o di qualsiasi altro impedimento. Il Tesoriere collabora con il Presidente e spetta a lui il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'Associazione.

Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti: provvede alla tenuta all'aggiornamento del Libro dei Soci, è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

Art.18 Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci.

Il Presidente assume nell'interesse dell'Associazione tutti i provvedimenti, ancorché, ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo nel caso ricorrano motivi d'urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile.

Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'Associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il Consiglio Direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.

In particolare compete al Presidente:

- predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell'Associazione;
- redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'Associazione;
- vigilare sulle strutture e sui servizi dell'Associazione;
- determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'Associazione e gli associati;
- emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell'Associazione.

Il Presidente individua, istituisce e presiede comitati operativi, e tecnici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi.

INCOMPATIBILITA'

Art.19 Non possono essere nominati consiglieri: i parlamentari; gli assessori ed i consiglieri provinciali e comunali; i soggetti che ricoprono incarichi di rappresentanza o esecutivi in qualità di presidente, vice presidente, tesoriere o segretario, in sedi di partiti o movimenti politici nazionali e locali comunque riconosciuti; i componenti designati dall'Amministrazione comunale di enti e società pubbliche controllate dal comune o da questo unitamente ad altri enti locali. Nella seduta di insediamento il consiglio direttivo dichiara le eventuali ineleggibilità e decadenze e provvede alla surroga.

ESERCIZIO SOCIALE

Art. 20 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

LIQUIDAZIONE

Art.21 In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i Soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto per fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

RINVIO

Art. 22 Per quanto non contenuto nel presente Statuto valgono le norme ed i principi del Codice Civile.

Art.23 In deroga a quanto previsto nello Statuto I fondatori dell'Associazione partecipanti alla riunione costitutiva e di approvazione dello Statuto, possono decidere, a maggioranza, di procedere seduta stante alla elezione del Consiglio Direttivo, secondo le Modalità previste dallo Statuto.